# Legge sulla protezione dei dati personali
del 9 marzo 1987 **(LPDP; RL 1.6.1.1)**

**Modifica del 23 giugno 2008; versione consolidata**

*(modifiche evidenziate)*

## TITOLO I
## Norme generali e definizioni

**Art. 1** **Scopo**

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi pubblici ai sensi dell'articolo 2.

**Art. 2** **Campo d'applicazione**
**a) in generale**

[1]La legge si applica ad ogni elaborazione di dati personali, indipendentemente dagli scopi, dai modi e dalle procedure utilizzati.

[2]Alla legge sottostanno il Cantone, i Comuni, le altre corporazioni e istituti di diritto pubblico e i loro organi. A questi sono parificate le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, cui siano demandati compiti pubblici.

[3]La legge non si applica nella misura in cui uno di questi enti partecipa a una attività economica che non deriva da un potere sovrano.

**Art. 3** **b) procedure speciali**

[1]Quando una procedura civile, penale o amministrativa è in corso, la protezione della persona interessata è garantita dalle legislazioni speciali. La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente. *La legge è sempre applicabile alla procedura amministrativa di prima istanza.*

[2]Qualora la procedura civile, penale o amministrativa comporta la creazione di archivi di dati, la presente legge è sempre applicabile.

**Art. 4** **Definizioni**

[1]Sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.

[2]Sono considerati dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati.

[3]È considerata elaborazione di dati personali ogni operazione intesa, segnatamente, a raccogliere, conservare, utilizzare, modificare, trasmettere o distruggere questi dati.

[4]È considerato archivio di dati una raccolta di dati personali predisposta o predisponibile per l'identificazione delle persone interessate.

[5]È considerato organo responsabile l'autorità amministrativa iscritta al Registro centrale che decide sul contenuto e sul tipo di utilizzazione dei dati, assicurandone il controllo come pure la gestione.

[6]Sono considerati organi partecipanti le unità amministrative che hanno diritto di elaborare i dati in modo autonomo, ma che non hanno la facoltà di definire lo scopo o la struttura dell'archivio.

[7]Sono considerati dati neutri il cognome, il nome, l'indirizzo.

**Art. 5** **Eccezione**

Agli archivi della polizia cantonale, si applica la legislazione speciale.

## TITOLO II
## Principi per l'elaborazione dei dati personali

**Art. 6 Liceità**

[1]I dati personali possono essere elaborati qualora esista una base legale o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale.

[2]I dati personali ed il modo della loro elaborazione devono essere idonei e necessari all'adempimento del compito.

[3]I dati personali non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti.

[4]I dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere elaborati soltanto se:

a) lo prevede esplicitamente una legge o lo esige, in modo perentorio, l'adempimento di un compito legale, oppure

b) la persona interessata vi ha acconsentito esplicitamente o il suo consenso può essere presunto siccome essa beneficia di prestazioni pubbliche.

**Art. 7 Esattezza**

I dati personali devono essere esatti e, nella misura in cui lo scopo dell'elaborazione lo richieda, completi.

**Art. 8 Responsabilità**

[1]L'organo che elabora o fa elaborare dati personali per lo svolgimento dei suoi compiti legali è responsabile della protezione dei dati.

[2]Ogni organo che utilizza l'archivio di dati risponde dell'esattezza dei dati che elabora.

[3]La responsabilità civile per i danni causati da un organo a terze persone con l'elaborazione dei dati è retta dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

**Art. 9 Raccolta**

[1]I dati personali devono possibilmente essere raccolti presso la persona interessata.

[2]Quando dati personali sono raccolti in modo sistematico, segnatamente con questionari, devono essere indicati la base legale e lo scopo dell'elaborazione. Negli altri casi, queste informazioni vanno comunicate, su richiesta, alla persona interrogata, purché le stesse non compromettano l'adempimento dei compiti legali.

**Art. 10 Trasmissione**

**a) a organi pubblici**

[1]Rispettate le prescrizioni in materia di segreto d' ufficio, dati personali possono essere trasmessi a altri organi pubblici quando:

a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure

b) l'organo che riceve i dati personali prova che essi sono necessari per l'adempimento dei suoi compiti legali, oppure

c) la trasmissione nel singolo caso, è fatta nell'interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso.

**Art. 11 b) a persone private**

**1) in generale**

[1]Rispettate le prescrizioni in materia di segreto d' ufficio, dati personali possono essere comunicati a persone private quando:

a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalle legge, oppure

b) la trasmissione, nel singolo caso, è fatta nell'interesse della persona interessata e la stessa vi abbia esplicitamente acconsentito o le circostanze lascino presumere il suo consenso.

[2]Dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a tutti possono, su richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione.

[3]Il Consiglio di Stato regolamenta la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni similari di interesse generale.

**Art. 12** **2) Tramite l'Ufficio controllo abitanti e il Municipio**

[1]L'Ufficio controllo abitanti trasmette, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l'indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona, se l'istante fa valere un interesse legittimo.

[2]Il Municipio può trasmettere in ordine sistematico i dati neutri, ai sensi dell'art. 4 cpv. 7, se è garantita la loro utilizzazione unicamente per scopi ideali.

[3]Il Municipio può trasmettere altri dati su una singola persona, purchè l'istante dimostri un interesse particolarmente meritevole di tutela

**Art. 13** **3) Tramite servizi cantonali**

Il servizio che gestisce il registro cantonale della popolazione trasmette agli istanti e alle medesime condizioni i dati di cui all'art. 12 cpv. 1; fino alla funzionalità di detto registro, il servizio cantonale che gestisce il Registro degli stranieri evade le richieste concernenti cittadini stranieri.

**Art. 14** **c) disposizioni comuni**

[1]La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.

[2]Dati personali oggetto di norme particolari di segretezza possono essere trasmessi solo se il destinatario è a sua volta assoggettato a un corrispondente obbligo di segreto oppure se egli si assume un tale obbligo. Sono riservate le norme legali che prevedono il consenso della persona interessata.

***Art. 14a*** ***d) Trasmissione all'estero***

*[1]I dati personali non possono essere trasmessi all'estero qualora la personalità della persona interessata possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una legislazione che assicuri una protezione adeguata.*

*[2]Se manca una legislazione che assicuri una protezione adeguata, dati personali possono essere trasmessi all'estero soltanto se:*

*a) garanzie sufficienti, segnatamente contrattuali, assicurano una protezione adeguata all'estero;*

*b) la persona interessata ha dato il suo consenso nel caso specifico;*

*c) nel caso specifico la trasmissione è indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante oppure per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia;*

*d) nel caso specifico la trasmissione è necessaria per proteggere la vita o l'incolumità fisica della persona interessata;*

*e) la persona interessata ha reso i dati accessibili a chiunque e non si è opposta formalmente alla loro elaborazione.*

*[3]L'organo responsabile informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati sulle garanzie ai sensi del capoverso 2 lettera a). Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.*

*[4]Laddove una protezione adeguata sia assicurata, la trasmissione è lecita se sono adempiute le condizioni valide per la trasmissione di dati in Svizzera.*

**Art. 15** **Elaborazione senza riferimento a persone specifiche**

[1]Se l'organo responsabile elabora dati personali senza riferimento a persone specifiche, segnatamente per scopi statistici, pianificatori, scientifici e di ricerca, è necessario che:

a) i dati personali non possono più essere utilizzati o trasmessi con riferimento a persone specifiche e

b) i risultati dell'elaborazione non possono venir trasmessi in modo da permettere la identificazione delle persone interessate.

[2]Un organo responsabile può trasmettere dati personali a un altro organo pubblico, che intende elaborare questi dati senza alcun riferimento a persone specifiche, se nessun obbligo al segreto o altra disposizione lo vieta e se l'identificazione delle persone interessate è resa particolarmente difficile.

[3]Dati personali possono essere trasmessi a persone o organizzazioni private se è inoltre garantito che essi non saranno trasmessi a terzi e che sarà provveduto alla loro sicurezza.

[4]Se dati personali sono elaborati senza riferimento alle persone interessate non si è più tenuti a osservare la compatibilità degli scopi (art. 6 cpv. 3) e i limiti imposti alla trasmissione (artt. 10 e 11).

**Art. 16 Elaborazione su mandato**

[1]Se l'organo responsabile incarica un altro organo pubblico o terzi di elaborare dati personali, la protezione dei dati secondo la presente legge deve essere garantita da condizioni, convenzioni o in altro modo.

[2]Senza esplicita autorizzazione derogante, il servizio mandatario può utilizzare dati personali soltanto per il mandante e trasmetterli solo a quest' ultimo.

**Art. 17 Sicurezza**

Chi elabora dati personali deve prendere misure appropriate di sicurezza contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecita.

## TITOLO III
## Norme per gli archivi di dati

**Art. 18 Automazione*. Informazione***

*[1]*Ogni progetto di elaborazione automatizzata dei dati personali deve tener conto, sin dall'inizio, delle esigenze della protezione delle persone interessate.

*[2]Prima della messa in opera di elaborazioni di dati che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone, l'organo responsabile ne informa l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.*

**Art. 19 Registro**

[1]L'organo responsabile tiene un registro dei suoi archivi di dati. Il registro è pubblico.

[2]Esso contiene, per ogni archivio di dati, indicazioni concernenti la base legale, lo scopo ed i mezzi dell'elaborazione, la natura e l'origine dei dati personali elaborati come pure gli organi che usano in comune l'archivio e i destinatari regolari dei dati personali.

[3]Non vanno iscritti nel registro gli archivi di dati che non servono a giudicare le persone interessate e che:

a) sono utilizzati solo a breve termine;

b) sono pubblicati conformemente alla legge;

c) sono solo copie o strumenti di lavoro.

**Art. 20 Registro centrale**

[1]L'autorità di vigilanza competente per la protezione dei dati (in seguito: autorità di vigilanza) gestisce il registro centrale degli archivi di dati.

[2]Il Consiglio di Stato regola, in particolare, il contenuto e la pubblicazione di questo registro.

[3]È riservata la facoltà ai Comuni di istituire un proprio registro centrale, qualora, conformemente all'art. 31, nominano una propria autorità di vigilanza.

**Art. 21 Distruzione e archiviazione**

[1]L'organo responsabile stabilisce, per ogni archivio di dati, quando i dati personali devono essere distrutti.

[2]Sono comunque riservati i termini di conservazione determinati dall'applicazione di norme di leggi federali o cantonali o da speciali ed obiettive esigenze di utilizzazione.

[3]Sono in tutti i casi riservate le disposizioni concernenti la conservazione presso l'archivio cantonale di dati di interesse storico.

## TITOLO IV
## Diritti della persona interessata

**Art. 22 Consultazione dei registri**

Chiunque può consultare il registro di ogni organo responsabile o il registro centrale degli archivi di dati.

**Art. 23** **Informazione**

**a) principio**

[1]Chiunque può esigere dall'organo responsabile informazioni in merito all'eventuale elaborazione di dati che lo riguardano.

[2]Le informazioni devono essere date in forma intellegibile e, su richiesta, per iscritto.

[3]A meno che importanti motivi lo impediscano, la persona interessata, può, su richiesta, consultare direttamente i propri dati.

**Art. 24** b) limitazioni

[1]L'informazione può essere limitata o rifiutata unicamente quando interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano.

[2]Se l'informazione non può venir comunicata al richiedente perché ne avrebbe turbamento, essa può essere data a una persona di sua fiducia.

[3]Se l'istante non è in grado di dimostrare un interesse meritevole di tutela, l'informazione può inoltre essere limitata o rifiutata quando:

a) la stessa comporta un eccessivo onere amministrativo e l'istante non ne intende sopportare le spese;

b) i dati personali sono definitivamente archiviati;

c) i dati personali sono elaborati senza riferimento a persone specifiche.

**Art. 25** **Rettifica**

[1]Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall'organo responsabile che dati personali inesatti siano rettificati.

[2]Se l'organo responsabile contesta l'inesattezza, gli incombe di produrre la prova dell'esattezza dei dati personali, se ciò non può senz' altro essere preteso dall'istante.

[3]Qualora non fosse possibile provare né l'esattezza né l'inesattezza di dati personali, in particolare se si tratta di dati che implicano una valutazione del comportamento umano, la persona interessata può richiedere che la propria versione sia anch' essa annotata.

**Art. 25a** **Diritto di blocco**

[1]La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati.

[2]Nonostante il blocco, la trasmissione è permessa se:

a) l'organo responsabile è obbligato a farlo dalla legge, oppure

b) il richiedente dimostra che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione con l'unico intento di sottrarsi ad un obbligo legale.

**Art. 26** **Interruzione di una elaborazione e altri diritti**

Chiunque dimostri un interesse meritevole di tutela può esigere dall'organo responsabile che:

a) un'elaborazione illecita di dati personali sia interrotta;

b) i dati personali raccolti, conservati o utilizzati in modo illecito siano distrutti o che le conseguenze della elaborazione illecita vengano eliminate;

c) l'illegalità di un'elaborazione sia constatata.

**Art. 27** **Diritti nei confronti di più organi**

[1]Se diversi organi utilizzano dati personali provenienti da un archivio di dati comune, la persona interessata può far valere i suoi diritti presso ogni organo.

[2]Se una domanda di rettifica o di distruzione di dati personale è accolta, l'organo responsabile ne informa i terzi che hanno fornito o ricevuto i dati, ritenuto che la persona interessata abbia un interesse meritevole di tutela oppure una norma legale lo esiga.

**Art. 28** **Procedura: norme applicabili**

In difetto di norme particolari della presente legge, alla procedura sono applicabili i disposti della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

***Art. 29*** *Abrogato*

## TITOLO V
## Vigilanza, Rimedi giuridici e sanzioni

**Art. 30** ***Incaricato cantonale della protezione dei dati***

***a) Funzione e organizzazione***

[1]Il Consiglio di Stato nomina un *Incaricato cantonale della protezione dei dati* quale autorità di vigilanza *e controllo. Egli è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio, che conferma la nomina, ed è attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.*

*[2]L'Incaricato adempie la missione in modo autonomo e indipendente. Gli sono attribuite risorse adeguate.*

[3]Al*l'Incaricato* sottostanno le elaborazioni di dati personali alle quali è applicabile la presente legge, come pure le elaborazioni di uffici e Istituti cantonali cui siano demandati compiti di diritto pubblico federale.

**Art. 30a** **b) Compiti *generali***

L'autorità di vigilanza segnatamente:

a) sorveglia l'applicazione delle norme sulla protezione dei dati *da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo art. 2 capoverso 2;*

b) informa le persone interessate sui loro diritti;

c) fa da intermediario fra persone interessate e gli organi responsabili;

d) consiglia gli organi responsabili sulle questioni relative alla protezione e alla sicurezza dei dati, particolarmente sui progetti di elaborazione automatizzata di dati personali;

e) invita l'autorità competente a prendere, in caso di violazione o di rischio di violazione delle prescrizioni legali in materia di protezione dati, le misure necessarie;

*f) esamina preliminarmente i progetti di atti legislativi e i provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati, inclusi i trattamenti che potenzialmente presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone;*

g) esercita l'alta vigilanza in materia di protezione dei dati su*gl*i *Incaricati* comunali *per la* protezione dei dati;

h) ogni anno presenta *al Gran Consiglio e* al Consiglio di Stato un rapporto nel quale commenta la propria attività*. Questo rapporto viene pubblicato;*

*i) è organo consultivo del Cantone in materia di protezione dei dati;*

*j) collabora, nella misura necessaria allo svolgimento dei propri compiti, con le altre autorità di controllo dei Cantoni, della Confederazione e degli altri Paesi, in particolare scambiando con loro ogni informazione utile.*

***Art. 30b*** ***Competenze e modo d'intervento***

*[1]L'Incaricato cantonale della protezione dei dati quale autorità di vigilanza e di controllo interviene di propria iniziativa o su segnalazione di terzi.*

*[2]Egli accerta i fatti d'ufficio.* Gli organi responsabili devono sostenere *l'Incaricato* nello svolgimento delle sue funzioni*, in particolare collaborare all'istruttoria.*

*[3]Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Incaricato può esigere dagli organi pubblici, e da terzi incaricati di elaborare dati personali o che da essi hanno ricevuto tali dati, informazioni orali o scritte riguardanti l'elaborazione di dati, consultare tutti i documenti e incarti relativi a determinate elaborazioni, effettuare ispezioni e chiedere la presentazione di elaborazioni nonché gli accessi ai loro sistemi informatici. All'Incaricato non può essere opposto il segreto d'ufficio.*

*[4]Se dai chiarimenti risulta che sono state violate prescrizioni sulla protezione dei dati, l'Incaricato raccomanda all'organo responsabile di modificare o di cessare l'elaborazione. Egli informa della raccomandazione l'autorità superiore competente.*

[5]Se interessi meritevoli di protezione di una persona sono in modo evidente minacciati o lesi, l'Incaricato può chiedere all'organo responsabile o all'autorità *superiore competente* di limitare o di cessare immediatamente l'elaborazione dei dati personali.

*[6]Se una raccomandazione dell'Incaricato è respinta o non le è dato seguito, in tutto o in parte, egli può deferire la pratica all'autorità superiore competente. La decisione di questa autorità è comunicata con atto formale alla persona interessata e all'Incaricato.*

*[7]L'Incaricato è legittimato a ricorrere contro la decisione di cui al capoverso 6 e contro la decisione dell'autorità di ricorso.*

**Art. 31** **Commissione cantonale *per la* protezione dei dati**

***a) Funzione e composizione***

[1]Il Consiglio di Stato nomina ogni quattro anni una Commissione cantonale per la protezione dei dati. *Il Gran Consiglio ne conferma la nomina.*

[2]*La Commissione è indipendente*. Essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato che ne assume la presidenza.

[3]La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge.

**Art. 31a** ***b) Competenze e procedura***

[1]Ogni persona dei cui dati si tratta può far valere i diritti istituiti dalla presente legge chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati.

[2]La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell'organo che elabora i dati, o come denuncia contro quest'ultimo; l'organo che elabora i dati è parte nella procedura; il Consiglio di Stato può sempre intervenire come parte.

[3]La Commissione non è competente, se il ricorso contro la decisione è proponibile ad altro tribunale secondo una legge speciale, o se la domanda è già stata giudicata da un tribunale.

[4]La Commissione può sospendere il giudizio per promuovere un tentativo di conciliazione presso *l'Incaricato cantonale della* protezione dei dati.

*[5]Le decisioni della Commissione sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Sono legittimati a ricorrere la persona dei cui dati si tratta, l'organo che elabora i dati e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati.*

**Art. 31b** ***Autorità di vigilanza comunali***

I comuni possono nominare una propria autorità di vigilanza, secondo le modalità previste dal regolamento di applicazione.

**Art. 32** **Sanzioni**

*Chiunque elabori dati personali su mandato e, intenzionalmente, non si attenga alle condizioni stipulate, è punito a querela di parte con la multa sino a fr. 10'000.--.*

**Art. 33** **Segreto d'ufficio**

L'organo che elabora i dati, l'autorità di vigilanza *e di ricorso,* e i loro membri e funzionari, sono sottoposti all'obbligo di mantenere il segreto, riservati i casi in cui la trasmissione dei dati è prevista dalla presente legge.

*[2]Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione delle rispettive funzioni.*

[3]La trasgressione a questo obbligo è punita conformemente all'articolo 320 del Codice penale.

## TITOLO VI
## Tasse

**Art. 34** **Tasse**

[1]Il Consiglio di Stato e il Municipio per l'attività dei loro organi emanano le prescrizioni sulle tasse il cui ammontare non può comunque essere superiore a fr. 50.--. Essi fissano in particolare, gli importi per gli estratti e gli attestati.

[2]Sono comunque esenti da tasse:

a) l'autorizzazione a consultare i registri e i dati

b) il trattamento delle richieste giusta gli artt. 25 e 26, se hanno l'effetto di eliminare un'illegalità.

**Art. 35** *Abrogato*

**Art. 36** *Abrogato*

## TITOLO VIII
## Norme finali

### Art. 37 Disposizioni esecutive

[1]Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di questa legge.

[2]Esso regolamenta in particolare:

a) i principi della sicurezza dei dati;

b) l'organizzazione e la gestione della autorità cantonale di vigilanza.

### Art. 38 Entrata in vigore

[1]Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

[2]Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.